

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Servizio Sanitario Regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria”;

Visto l’articolo 3 della citata legge regionale, che:

- al comma 1 definisce, come di seguito, quali sono gli enti del Servizio Sanitario Regionale a decorrere dall’1 gennaio 2015:

- a) le Aziende per l’assistenza sanitaria di cui all’articolo 5 della medesima legge regionale;
- b) l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste e l’Azienda ospedaliero – universitaria “Santa Maria della Misericordia” di Udine;
- c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “Burlo Garofolo” di Trieste e “Centro di riferimento Oncologico” di Aviano;
- d) l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

- al comma 2 stabilisce che le aziende di cui alla lettera sub b) assicurano un approccio integrato per una gestione sinergica della propria attività istituzionale con l’attività istituzionale rispettivamente dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” e dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 4 “Friuli Centrale”;

Visto, inoltre, l’articolo 5, legge regionale 17/2014, che nel definire quali sono le Aziende per l’assistenza sanitaria, individua anche l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” con sede legale a Trieste stabilendo, fra l’altro, che a decorrere dall’1 gennaio 2015:

- a) l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” succede nell’intero patrimonio dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina”, che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste;
- b) all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina”, e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste;
- c) tutte le funzioni svolte dall’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina” e parte delle funzioni svolte dall’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste, come indicato al comma 3 del citato articolo 5, sono trasferite all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina”;

Atteso che, secondo quanto stabilito dall’articolo 11 della legge regionale 17/2014 a decorrere dall’1 gennaio 2015 decadono, fra gli altri, l’incarico di direttore generale dell’Azienda per i servizi sanitari n. 1 “Triestina” e l’incarico di direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste;

Dato atto che ai sensi dell’articolo 4, comma 1 lettera a) della citata legge regionale n. 17/2014 a decorrere dall’1 gennaio 2015 l’Azienda ospedaliero-universitaria “Ospedali riuniti” di Trieste e la nuova Azienda per l’assistenza sanitaria n. 1 “Triestina” sono rette da un unico commissario straordinario per il periodo massimo di due anni, per le finalità di cui all’articolo 4 medesimo;

Visto l’articolo 12, della legge regionale 21 luglio 2004 n. 20, ai sensi del quale è possibile affidare, nelle more della nomina del nuovo organo di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale, e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi eventualmente prorogabile,

tutti i poteri di gestione nonché la rappresentanza dell'ente ad un commissario straordinario che può essere scelto tra qualsiasi soggetto inserito nell'elenco regionale predisposto ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 590/1994, ovvero nell'ambito dei dirigenti della Regione ovvero nell'ambito dei dirigenti del Servizio Sanitario ovvero provvedendo alla nomina di un direttore generale ad interim scelto tra coloro che svolgono la funzione di direttore generale di un ente del Servizio Sanitario Regionale;

Rilevato che per effetto di quanto stabilito all'articolo 11, comma 4 della legge regionale n. 17/2014, occorre procedere alla nomina di un unico commissario straordinario per l'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e per l'Azienda per l'assistenza sanitaria n 1 "Triestina", con le modalità previste dalla citata legge regionale 21 luglio 2004, n. 20;

Precisato che:

- per il rapporto di lavoro del commissario straordinario trovano applicazione, in quanto compatibili in relazione alla particolare natura dell'incarico, le medesime disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale per il direttore generale delle Aziende sanitarie e che pertanto le funzioni di direttore generale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 sono svolte dal commissario straordinario;

- il rapporto di lavoro esclusivo verrà disciplinato mediante la stipulazione di un contratto di diritto privato redatto sulla base dello schema tipo di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 4012 del 12 dicembre 2003, al quale apportare le necessarie modifiche in relazione ai vigenti provvedimenti regionali;

Ritenuto di affidare l'incarico di commissario straordinario ad una professionalità manageriale che abbia maturato profonde competenze ed esperienze in settori che richiedono capacità di governo di apparati di elevata complessità, come il settore sanitario, che si connotano anche per importanti processi di innovazione e cambiamento organizzativo e che richiedono la conduzione di rilevanti relazioni sia interne che esterne al fine di una significativa integrazione tra ospedale, assistenza primaria e Università nel quale dovranno trovare coerenza i livelli manageriali e gli organi istituzionali;

Dato atto che con deliberazione della Giunta regionale n. 2333, del 5 dicembre 2014 è stato approvato l'elenco delle professionalità manageriali idonee alla nomina di direttore generale delle Aziende e degli Enti del Servizio Sanitario Regionale;

Ritenuto che il soggetto che presenta un profilo adeguatamente convergente, sia in relazione alle connotazioni specifiche dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n 1 "Triestina", sia in relazione ai requisiti attitudinali ed esperienze professionali sopra delineate atte a governare complessi rapporti interni, risulta essere il dott. Nicola Delli Quadri, inserito nell'elenco regionale di cui sopra, in quanto il medesimo è in possesso delle competenze e della professionalità idonee a ricoprire l'incarico di unico commissario straordinario delle due aziende, secondo quanto è emerso dal curriculum professionale agli atti della Direzione Centrale Salute, Integrazione Sociosanitaria Politiche Sociali e Famiglia in base al quale l'interessato ha maturato una rilevante esperienza dirigenziale in particolare in strutture del servizio sanitario connotate da variabili per il comportamento organizzativo, nonché dagli ulteriori elementi forniti in sede di rappresentazione del proprio potenziale manageriale;

Preso atto che il Magnifico Rettore dell'Università degli studi di Trieste, con nota prot. n. 27297 del 16 dicembre 2014 ha condiviso la proposta, di cui alla nota della Regione, prot. n. SP/2014/571/U del 15 dicembre 2014, di conferire l'incarico in parola al dott. Nicola Delli Quadri;

Dato atto che come stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2333 del 5 dicembre 2014:

- gli aspiranti direttori generali si sono avvalsi della facoltà di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per comprovare il possesso dei requisiti richiesti;

- l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione Centrale Salute, Integrazione Socio Sanitaria Politiche Sociali e Famiglia, potrà procedere, ove non già agli atti ed in ogni

momento, all'acquisizione dei certificati di servizio o all'accertamento sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell'articolo 71 del su citato Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e comunque provvederà ad acquisire ogni necessario elemento prima del conferimento dell'incarico di direttore generale;

Preso atto che in data 17 dicembre 2014 è stata acquisita la documentazione comprovante in capo al dott. Nicola Delli Quadri l'insussistenza di situazioni di incompatibilità ed inconferibilità di cui all'articolo 3, comma 11 del decreto legislativo n. 502/1992, all'articolo 1 comma 734 della legge 296/2006 e all'articolo 20, comma 5, del decreto legislativo n. 39/2013;

Ritenuto, pertanto, di nominare, ai sensi dell'articolo 12, della legge regionale 21 luglio 2004 n. 20, in quanto soggetto in possesso delle competenze e delle professionalità idonee all'espletamento dell'incarico in parola, il dott. Nicola Delli Quadri quale unico commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 eventualmente prorogabile;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014 con la quale sono stati determinati i parametri per il trattamento economico degli organi di vertice degli enti del Servizio Sanitario Regionale e ritenuto che l'incarico in argomento vada collocato nella fascia "A";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2546, del 18 dicembre 2014;

Visto l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta

1. Il dott. Nicola Delli Quadri è nominato unico commissario straordinario dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 eventualmente prorogabile.
2. L'incarico di cui al punto 1) è disciplinato da un contratto di diritto privato da stipularsi tra il Presidente della Regione ed il dott. Nicola Delli Quadri.
3. Per il rapporto di lavoro del commissario straordinario trovano applicazione, in quanto compatibili in relazione alla particolare natura dell'incarico, le medesime disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale per il direttore generale delle Aziende sanitarie e pertanto le funzioni di direttore generale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 502/1992 sono svolte dal commissario straordinario.
4. Con riferimento alla non sussistenza delle condizioni di incompatibilità ed inconferibilità ed al mantenimento di un tanto, l'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria politiche sociali e famiglia, potrà procedere ad effettuare, in qualsiasi momento, le relative verifiche e/o ad acquisire la necessaria documentazione, se necessario, anche prima dell'immissione nelle funzioni di commissario straordinario.
5. L'incarico di cui al punto 1) è collocato nella fascia "A" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 55 del 17 gennaio 2014.
6. Il commissario straordinario è responsabile in termini qualitativi, quantitativi ed economici della realizzazione degli obiettivi e delle azioni definite dalla programmazione e pianificazione regionale;
7. La valutazione delle attività svolte è effettuata in base alla vigente legislazione statale e regionale anche in relazione alla corresponsione della quota integrativa al trattamento economico annuo.
8. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -